



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

ORDINANZA N. 34 DEL 24 GIU. 2013

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA 2013

IL SINDACO

- **Considerato** che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgenza ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
- **Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte all'uso pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- **Ritenuta** la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- **Vista** la legge 225/92; "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" così come modificato dalla legge 100/2012;
- **Vista** la legge 21/03/2000 n. 353: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- **Visto** l'art. 69 del O.A. EE.LL. che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti con tingibili e urgenti;
- **Visto** D.L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **Visto** il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali " e in particolare l'art. 54, commi 2 e 4; come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito con modificazioni in legge n. 125 del 24/07/2008;
- **Vista** la L.R. n. 14/98 nel testo vigente "Norme in materia di protezione civile";
- **Vista** l'Ordinanza n. 3606 del P.C.M. DEL 28/ Agosto 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
- **Vista** la circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico;
- **Vista** l'Ordinanza n. 3680 del P.C.M. datata 05/06/2008;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 C.P.;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/06/2008 "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura", redatte ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 16/96;
- **Visto** il D.Lgs.vo del 03/12/2010 n. 205 "Disposizioni di attuazioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
- **Visto** l'art. 29 del D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" nel testo vigente;



- **Per tutto** quanto premesso e considerato, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- **Fermo restando** gli obblighi prescritti dal D.P.R.S. del 04/06/2008;

ORDINA

1) Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Acireale, entro il 15 giugno 2013 devono eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino alla data del 15/10/2013.

2) Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del 30 giugno 2013, di tenere i propri terreni, sgombri di erbe, ramaglie, fogli secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), almeno per una fascia costante di 20 metri dai limiti di proprietà, provvedendo altresì alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami presenti all'interno delle suindicate fasce, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivati da tale pulitura,

Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 15/10/2013. Tale obbligo resta anche per i terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, limitrofi ai centri abitati ovvero al perimetro dell'abitato, la fascia da mantenere sgombra da erbe, foglie e sterpaglie e nella quale eliminare i rifiuti derivati, deve intendersi non inferiore a mt. 200 dal perimetro dell'abitato.

3) I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al 15/10/2013, al mantenimento dei terreni, in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli stessi.

4) Il D.Lgs. del 03/12/2010 n. 205 che ha rivisitato in maniera significativa la normativa ambientale, in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti. In tale nuovo ambito, in ordine ai fuochi controllati in agricoltura si porta a conoscenza che così come recita l'art. 13 al comma 1 lettera f) ".....paglia, sfalci, e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi....." se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono considerarsi rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto, la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

5) La presente Ordinanza si applica ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamento turistici e residenziali/condominiali.

6) Fermo restando quanto previsto degli artt. 423, 423 is, 424, 449 e 650 del Codice Penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04/06/2008 e dell'art. 16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00, ed inoltre nei casi di:

a) mancato diserbo delle aree incolte interessanti fronti stradali e/o di pubblico transito, sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista, pari ad € 168,00 prevista dall'art. 29 del vigente C.d.S.;

b) per le aree ove si determinano incendi a causa della mancata e/o insufficiente attività di prevenzione, disposta con la presente ordinanza, a prescindere se trattasi di aree boscate o assimilabili alle stesse, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 e ss.mm.ii. sarà applicata, in aggiunta a quanto previsto dalle sopra richiamate norme delle c.p. una sanzione non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore nel massimo ad € 10.329,00.

7) Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Vigili Del Fuoco (Tel. 115) o al Corpo



Forestale (tel. 1515), al Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel 112), alle forze della Polizia di Stato (tel. 113), al Comando Polizia Municipale (095/7892510).

8) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i lavori entro gg. 5 (cinque) dalla notifica dello stesso verbale; mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Catania per i successivi provvedimenti consequenziali.

9) Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili ed immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente Codice Penale.

10) Per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, il Comando di P.M. effettuerà appositi sopralluoghi, avvalendosi anche di eventuali convenzioni con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, che opereranno con il coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

11) Chiunque voglia segnalare eventuali inadempienze e/o situazioni di pericolo, costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni, potrà far pervenire apposita comunicazione al Comando della Polizia Municipale (fax n. 095/7891039) e/o all'Ufficio di Protezione Civile Comunale (095/7010026), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali provvedimenti adottati.

12) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 15/10/2013, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche.

13) Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio Comunale.

14) Essa, inoltre, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile: al Presidente della Provincia Regionale di Catania, al Dirigente Compartimentale ANAS di Catania, al Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Messina, all'ASP n. 3 Distretto di Acireale – Capo Settore Igiene Pubblica, al Corpo Forestale per tramite Ispettorato Dipartimentale Agricoltura e Foreste – Catania, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, al Dipartimento Vigili del Fuoco di Acireale, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio per la Provincia di Catania – Sant'Agata Li Battiati, alla Prefettura di Catania, alla Stazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio, al Commissariato Pubblica Sicurezza di Acireale, ai comuni limitrofi.

15) Le Forze dell'Ordine sono incaricate di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cutuli